



COMUNE DI MACERATA

**POLIZZA ELETTRONICA
DANNI AD APPARECCHIATURE ELETTRONICHE**

- LOTTO 2 -

Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

| | |
|---|--|
| Per Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione; |
| Per Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; |
| Per Ente | L'Amministrazione Comunale di Macerata contraente della polizza; |
| Per Società | |
| Per Assicurazione | Il contratto di assicurazione; |
| Per Polizza | Il documento che prova l'assicurazione; |
| Per Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società; |
| Per Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; |
| Per Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; |
| Per Indennizzo | La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro; |
| Per Somma Assicurata | La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata; |
| Per Franchigia | L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la società non riconosce l'indennizzo; |
| Per Scoperto | Importo percentuale dell'indennizzo che resta a carico dell'Assicurato; |
| Per Contratto di assistenza tecnica per l'hardware | accordo contrattuale scritto fra l'Assicurato e il fornitore (o organizzazioni da esso autorizzate) con il quale quest'ultimo è tenuto a sostenere direttamente l'onere per la periodica manutenzione, per l'eliminazione dei guasti e il mantenimento o il ripristino delle regolari condizioni di funzionamento; |
| Per Dipendenti | tutti coloro che con rapporto contrattuale con l'Assicurato, sono iscritti nei libri paga e per i quali l'Assicurato versa contributi assicurativi; |
| Equivalenza per caratteristiche, prestazioni e rendimento | due enti (apparecchi o impianti, programmi o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili; |
| Per Partita | l'insieme di apparecchi ed impianti - che svolgono la medesima funzione e hanno caratteristiche omogenee - di programmi in licenza d'uso e di archivi indicato in polizza; |

- Per Prestatori d'opera tutti coloro che effettuano prestazioni di carattere professionale su incarico dell'Assicurato con rapporto anche occasionale di collaborazione o servizio;
- Per Sistema di elaborazione dati tutte le unità centrali e periferiche, le apparecchiature di servizio e tutti i dati e programmi necessari per la loro funzionalità, situati negli edifici oggetto della copertura, nonché le apparecchiature terminali collegate con essi;
- Per Sottosistema insieme di apparecchiature ed impianti, procedure, programmi ed archivi riuniti, necessario per l'espletamento delle funzioni di automazione indicate in polizza;

NEI FABBRICATI DI PROPRIETA', LOCAZIONE O COMUNQUE IN USO A QUALSIASI TITOLO AL CONTRAENTE, SI ASSICURANO

PARTITE E SOMME ASSICURATE

- 1) In dotazione all'Amministrazione Comunale di Macerata, si intendono assicurati: sistemi di elaborazione dei dati, personal computer compresi PC portatili e loro accessori e pertinenze, attrezzatura elettronica in genere per l'ufficio quali ad esempio, fax fotocopiatrici, centralini telefonici, macchine da scrivere, schermi di proiezioni, videoregistratori, server, sintonizzatori, lettori, registratori, microfoni, televisori e quant'altro attinente all'attività svolta per somme corrispondenti al valore a nuovo.
Somma assicurata **€ 600.000,00**
- 2) Sottolimito per apparecchiature ad impiego mobile
Somma assicurata **€ 100.000,00**
- 3) Programmi e dati compreso il tutto il software dotato di licenza e regolarmente installato dalla casa o dal fornitore.
Somma assicurata **€ 200.000,00**
- 4) Guasti cagionati dai ladri a valere per tutte le ubicazioni.
Somma assicurata: **€ 15.000,00**
- 5) Maggiori Costi
Somma assicurata: **€ 125.000,00**

LIMITI DI INDENNIZZO – SCOPERTI – FRANCHIGIE

- | | |
|-----------|---|
| Partita 1 | Scop. 10% min. 200,00 |
| Partita 2 | Scop. 10% min. 200,00 – limite di indennizzo per supporto e programma € 5.000,00 |
| Partita 5 | limite di indennizzo giornaliera € 500,00 sino ad un max di 120 gg. Franchigia gg. 2 (due) |

Fermi gli scoperti e/o franchigie di cui sopra, per qualsiasi evento garantito dalla suddetta polizza il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per ogni singolo sinistro di un scoperto del 10% con il minimo di Euro 150,00=.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

La Società si obbliga nei confronti ed a favore dell'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni di questa polizza, verso pagamento anticipato del premio, nei limiti delle somme e dei massimali assicurati per ciascuna partita e per ciascuna sezione e sottosezione, al risarcimento dei danni che l'Assicurato subisce, in conseguenza degli eventi previsti nelle sezioni e sottosezioni assicurate in polizza e rese operanti mediante espresso richiamo in polizza.

DANNI MATERIALI E DIRETTI

COSE ASSICURATE

(apparecchi ed impianti, programmi in licenza d'uso, supporti di dati e quant'altro indicato in polizza).

1.1. Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della polizza, a risarcire i danni materiali e diretti alle cose assicurate, causati da un evento accidentale qualunque sia la causa, salve le delimitazioni in seguito espresse.

1.2 Condizioni della garanzia

Le condizioni della garanzia sono fissate con i seguenti presupposti:

- a) che per i sistemi di elaborazione dei dati sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di assistenza tecnica per l'hardware con le prestazioni alla voce "Contratto di Assistenza Tecnica per l'Hardware" delle Definizioni;
- b) che per i programmi in licenza d'uso sia sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione per il software con le prestazioni descritte alla voce "Contratto Manutenzione per il Software" delle Definizioni;
- c) che esista - quando sia richiesta dalle norme di installazione la presenza di un condizionatore d'aria - nell'ambiente in cui lavorano le unità centrali e periferiche un sistema di segnalazione ottico o acustico, che indichi o segnali guasti al condizionatore dell'aria o variazioni dei valori ottimali dell'umidità e temperatura durante le ore di accensione del sistema e che sia in grado di provocare l'intervento immediato dell'Assicurato per prevenire o limitare il danno;
- d) che il trasporto delle cose assicurate sia effettuato da dipendenti dell'Assicurato o da ditte specializzate al trasporto di materiale informatico e assicurate con adeguata copertura trasporti.
Qualora non siano rispettati tali presupposti vale il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile.

1.3. Delimitazioni dell'Assicurazione

La Società non è obbligata per:

- a) danni di usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, oppure causati da effetti graduali degli agenti atmosferici; quanto precede limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore, e tutte le spese relative ai danni per i quali deve intervenire il contratto di assistenza tecnica per l'hardware e il contratto di manutenzione per il software;

fermo restando quanto previsto all'Art. 1 delle Condizioni valide per tutte le Sezioni.

1.4. Somme assicurate

La somma assicurata per ogni partita deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana e montaggio, di tutte le cose dell'Assicurato relative alla partita stessa, uguali o - nel caso in cui le cose assicurate non risultassero più in listino - equivalenti per caratteristiche prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata risultasse inferiore a quella necessaria per coprire l'intera partita l'indennità è ridotta in proporzione.

RICOSTITUZIONE DEGLI ARCHIVI

La Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi persi o alterati a seguito di:

- a) danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito i supporti di dati assicurati che li contenevano;
- b) atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o di prestatori d'opera o di terzi.

Sono esclusi i danni causati da virus informatici, worms e similari.

La garanzia opera unicamente a condizione che:

- in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, che rappresenta il limite di indennizzo per uno o più sinistri avvenuti nell'annualità assicurativa senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del C.C.;

La determinazione dell'indennizzo è eseguita come segue:

- 1) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione dei dati perduti;
- 2) si stimano i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca del danno e il ripristino dei programmi di utente perduti fino all'ultimo stadio di modifica degli stessi.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro per i dati e sei mesi per i programmi, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 500 nei seguenti casi:

- qualora non esistano in tutto od in parte le copie di sicurezza dei dati perduti;
- limitatamente alla garanzia di cui al comma b), qualora il sistema di elaborazione dati non sia dotato di software che fornisca la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che hanno causato il danno;

negli altri casi resta a carico dell'Assicurato una franchigia di Euro 500.

2.5. Determinazione dell'indennizzo

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni partita di polizza secondo le norme che seguono:

- 1) si stimano le spese di riparazione, nel caso di danno suscettibile di riparazione, o di rimpiazzo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come al punto 1) Defalcato dell'importo come al punto 2).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo di una cosa equivalente o superiore per caratteristiche prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dall'Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della cosa danneggiata.

La Società comunque si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra cosa equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento e, in ambedue i casi, di provvedere

direttamente in luogo ad indennizzare il danno in contanti, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

Nel caso in cui la cosa non sia più in costruzione ne comunque disponibile presso il costruttore o nel caso in cui il fornitore o organizzazioni da esso autorizzate non concedano più il contratto di assistenza tecnica per l'hardware o il contratto di manutenzione per il software, l'indennizzo sarà pari al valore d'acquisto di un bene avente caratteristiche, prestazioni e rendimento equivalenti o superiori a quello danneggiato fermo il limite della somma assicurata per la cosa stessa.

L'indennizzo è corrisposto all'Assicurato solo dopo l'avvenuta riparazione o rimpiazzo della cosa sinistrata; nel caso in cui il rimpiazzo - o comunque l'ordine esecutivo al fornitore per il rimpiazzo - non avvenga entro 12 mesi dalla data del sinistro, si indennizza il solo valore commerciale della cosa al momento del sinistro.

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI

ART. 1) DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La Società non è obbligata per i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originario, di trasporti, trasferimenti, spostamenti, operazioni di carico e scarico;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) da smarrimento od ammanco;
- l) verificatisi in occasione di atti vandalici e dolosi, di atti di guerra, di insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;

ART. 2) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati al broker o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

Si precisa comunque che il pagamento della prima rata di premio potrà avvenire entro il 45° giorno dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

ART. 3) PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.09.2009 e scade alle ore 24.00 del 30.09.2012 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

ART. 4) DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato.

Nel caso di mutamento delle condizioni di rischio, l'Assicurato ha obbligo di darne comunicazione immediata alla Società. Qualora ciò comporti un aggravamento di rischio, troverà applicazione la norma dell'art. 1898 Codice Civile.

L'Assicurato è tenuto inoltre a dichiarare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni sulle medesime cose e per i medesimi rischi, quali ne siano la data, la durata e gli importi assicurati, così come si obbliga prima di concludere altre assicurazioni di tale tipo di darne avviso alla Società.

Questa ha il diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato copia della polizza stipulata con altre Società e può recedere dal contratto, dandone comunicazione all'Assicurato nel termine di quindici giorni dal ricevimento della stessa. Il recesso avrà effetto dopo 90 giorni dall'arrivo della suddetta comunicazione.

Per quanto riguarda la garanzia dei danni avvenuti durante il trasporto, questa polizza indennizza solamente la parte di danno eccedente l'ammontare ricevuto dall'Assicurato in base alla polizza "trasporti" già in essere.

ART. 5) OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Tutti i sinistri devono essere denunciati dall'Assicurato per iscritto, via telex o telegramma alla Società entro i 30 giorni lavorativi successivi al sinistro o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

In caso di furto o di sinistro derivante da atti presumibilmente dolosi o fraudolenti l'Assicurato è tenuto a denunciare il sinistro stesso immediatamente all'Autorità di Polizia anche se l'autore dell'atto è sconosciuto; copia di tale denuncia deve essere trasmessa dall'Assicurato alla Società.

L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o diminuire il danno, ottemperare alle istruzioni della Società, fornire dimostrazione delle spese da lui sostenute permettendo ogni rilevazione od esame da parte degli incaricati della Società, e mettere a disposizione della stessa i documenti necessari a dimostrare l'esistenza del danno ed a determinare l'ammontare.

L'Assicurato che adoperi a giustificazione dell'ammontare del danno documenti non veritieri o mezzi fraudolenti, che manometta od alteri dolosamente documenti, decade dal diritto al risarcimento.

L'Assicurato può provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.

ART. 6) ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia relativa alla polizza si dirime mediante accordo o direttamente tra l'Assicurato e la Società ovvero a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi, uno per ciascuna, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti sui quali i due arbitri non siano riusciti a raggiungere un accordo. Il Collegio arbitrale risiede presso la città di Macerata.

Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei termini e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dal Presidente del Tribunale di Macerata.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le risultanze delle operazioni arbitrali, concretate dagli arbitri concordi oppure dalla maggioranza nel caso di arbitrato collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale e sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salva rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce dovranno essere emesse entro 90 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato che in caso di sinistro conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettatigli.

ART. 7) DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO E SUO PAGAMENTO

La determinazione dell'indennizzo è eseguita separatamente per ogni partita secondo le norme ivi indicate.

Dall'indennizzo sono esclusi i costi per eventuali riparazioni provvisorie, i costi per eventuali revisioni o modifiche alle cose colpite da sinistro e comunque i costi per il trasporto e per ogni imposta o tassa determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano.

Dall'indennità sono detratte le franchigie o gli scoperti pattuiti in polizza.

Le somme e i massimali assicurati rappresentano il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo. Tutte le somme assicurate possono essere reintegrate dall'Assicurato mediante corresponsione del premio richiesto dalla Società.

Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di comunicazione del sinistro e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto dopo trascorso detto termine decorrente dalla data della presentazione da parte dell'Assicurato della prova dell'inesistenza di alcuno dei casi previsti dall'art. 1) delle condizioni valide per tutte le sezioni.

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi. La Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

Le spese di quietanza sono a carico dell'Assicurato.

ART. 8) ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Ove la garanzia è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, in caso di sinistro, i terzi interessati non hanno alcuna ingerenza nella nomina degli arbitri da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato né azione alcuna per impugnare le risultanze delle operazioni arbitrali rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennizzo che, a norma di quanto sopra, è liquidato, non può essere versato se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

ART. 9) RECESSO IN CASO DI SINISTRO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo ogni sinistro e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto, la Società può recedere dal contratto, tramite raccomandata, telex o facsimile, con preavviso di 90 giorni. Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Anche l'Assicurato può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro e il 60mo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità indicate nel comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 10) ONERI FISCALI

Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono tutti a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

ART. 11) FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello di Macerata.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le presenti Condizioni, prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di assicurazione.

- 1) DOLO DEI PREPOSTI
- 2) COLPA GRAVE
- 3) TERREMOTO
- 4) EVENTI SOCIO-POLITICI
- 5) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
- 6) CONDUTTORI ESTERNI
- 7) SPESE DI SCAVO, MURATURA, PUNTELLATURA
- 8) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO
- 9) TRASPORTI AEREI
- 10) ONORARI ARBITRI
- 11) PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
- 12) COPERTURA AUTOMATICA
- 13) ASSISTENZA TECNICA
- 14) COSE DI TERZI
- 15) GUASTI LADRI
- 16) ALTRE ASSICURAZIONI
- 17) ANTICIPO INDENNIZZI
- 18) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
- 19) PAGAMENTO INDENNIZZI
- 20) CLAUSOLA BROKER

1) DOLO DEI PREPOSTI

A parziale deroga dell'Art. 1 delle condizioni valide per tutte le sezioni la Società esclude dall'indennizzo unicamente le perdite o danni dovuti a dolo dell'Assicurato e nella fattispecie per Assicurato si devono intendere solamente gli Amministratori ed il Sindaco.

2) TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art. 1 delle condizioni valide per tutte le sezioni la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Sezione A cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento che si conviene comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro di € 50.000,00;

In nessun caso la Società risarcirà. per ogni singolo sinistro, somma superiore al 50% della somma assicurata sulla partita colpita.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalle garanzie tutte oggetto della presente clausola con preavviso di gg. 14 decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata.

3) EVENTI SOCIO-POLITICI

A parziale deroga dell'Art. 1 delle condizioni valide per tutte le sezioni, la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro di uno scop. 20% minimo € 1.000,00;

In nessun caso la Società risarcirà. per ogni singolo sinistro, somma superiore al 50% con un sub limite per atti di terrorismo pari al 20 % della somma assicurata sulla partita colpita.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalle garanzie tutte oggetto della presente clausola con preavviso di gg. 14 decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalle garanzie tutte oggetto della presente clausola con preavviso di gg. 14 decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata.

4) IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile:

La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata con apposita partita la relativa somma assicurata, per la quale valgono i disposti dell'art.17) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.

Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;
- b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
- c) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall'esterno del veicolo;

All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura.

Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 30% con il minimo di Euro 250; qualora, nel caso di furto su veicolo, lo stesso si trovi in un parcheggio con personale

preposto alla sorveglianza dei veicoli od in una rimessa chiusa a chiave lo scoperto sopra indicato, fermo il minimo previsto, si intende dimezzato.

5) CONDUTTORI ESTERNI

La garanzia è estesa alla copertura dei conduttori esterni collegati agli enti assicurati con un limite di indennizzo annuo pari a 7.500,00 euro.

6) SPESE DI SCAVO, MURATURA, PUNTELLATURA

La garanzia è estesa alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli enti assicurati sino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro ed annualità.

7) SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residuati del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% (dieci per cento) della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00.

8) TRASPORTI AEREI

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% (uno per cento) della somma assicurata, con il massimo del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

9) ONORARI ARBITRI

La Società risponde delle spese e onorari di competenza dell'arbitro che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo arbitro, sino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro.

10) PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

In caso di danno l'IVA relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisce fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario in forza dell'Art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

11) COPERTURA AUTOMATICA

L'Assicurato ha la facoltà di sostituire parti o interi impianti senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro le evidenze amministrative dell'Assicurato medesimo per determinare in via analitica la composizione delle partite assicurate.

L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati e ad aggiornare, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa, sia delle variazioni di valore assicurabili così come previsto all'Art. A.1.4 delle condizioni generali di assicurazione.

L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% (cinquanta per cento) del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate inserite nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato, nel limite massimo del 25% della somma assicurato.

Nel caso in cui tale limite venisse superato, l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società.

12) ASSISTENZA TECNICA

Limitatamente ai sistemi di elaborazione dati resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il contratto di assistenza tecnica, nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore degli enti assicurati o con una ditta specializzata e autorizzata degli stessi.

Sono quindi esclusi dalla presente garanzia questi guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica per l'hardware.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale, limitatamente alla sola parte affetta.

Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. Qualora non sia in vigore alcuna convenzione, la Società non risponderà per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di polizza.

I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature. Tuttavia, qualora tale condizione non sia soddisfatta, gli eventuali danni verranno risarciti con applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo di € 500,00.

L'Assicurato non è tenuto al deposito presso la Società del citato contratto impegnandosi comunque a renderlo disponibile a richiesta della Società medesima.

13) COSE DI TERZI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possano essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

14) GUASTI CAGIONATI DA LADRI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per i guasti cagionati dai ladri (inclusi i danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici) alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate e ai relativi fissi, infissi, inferriate, ecc. (inclusi vetri) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi ivi compresi i "mezzi di custodia" (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto, rapina, consumati o tentati.

15) ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 4 delle condizioni valide per tutte le sezioni l'Assicurato è esonerato dal dichiarare e/o depositare eventuali altri contratti assicurativi accessi sui medesimi enti, fermo restando l'obbligo in caso di sinistro di comunicarne l'esistenza ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

16) ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta per cento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di € 50.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

17) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle Amministrazioni Comunali, Provinciali, Regionali e Statali e Enti pubblici o società consociate, collegate, controllate, nonché amministratori e persone delle quali debbono rispondere dei già citati Enti o Società.

Inoltre la Società rinuncia al diritto di surroga anche nei confronti di clienti, fornitori, collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente ai sensi di legge salvo il caso di

dolo. Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei conduttori e sub-conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

18) PAGAMENTO INDENNIZZI

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società di impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, compresi gli anticipi di indennizzo, anche in pendenza di istruttoria penale che no riguardi comunque la persona fisica dell'Assicurato o del Contraente.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli:

19) DANNI DA FURTO

I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.

I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza (costituito da lastre di vetro piano, sovrapposte e rese monolitiche grazie all'interposizione di fogli di polivinilbutirrale, in modo da ottenere uno spessore non inferiore a mm.6), metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 350; si applica lo scoperto del 25% con il minimo di Euro 700 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:

- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, di lastre di vetro stratificato senza che vi sia rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione.

20) CLAUSOLA BROKER

L'Amministrazione Comunale di Macerata dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

L'opera del broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 12% da calcolarsi sul premio imponibile.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
